

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 848

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, SALVI, TOSSI BRUTTI,
TEDESCO TATÒ, RANIERI, BARBIERI, PEDRAZZI CIPOLLA,
D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, TRONTI e BRESCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1992

Norme per sostenere e valorizzare l'impegno dei cittadini e delle cittadine nelle associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Nel momento in cui il Parlamento, sollecitato dall'iniziativa di un *referendum* popolare, decide di mettere mano ad una profonda riforma della disciplina vigente in materia di finanziamento pubblico alle attività dei partiti politici, ci sembra indifferibile una iniziativa legislativa parallela per garantire il giusto sostegno alle molteplici esperienze dell'associazionismo civile, che rappresentano ormai uno dei canali essenziali attraverso cui si esprime la ricchezza della vita democratica della Repubblica.

I gruppi parlamentari del Partito democratico della sinistra, pur consapevoli delle peculiari funzioni che la Costituzione assegna ai partiti politici, e per altro verso dei rischi che sono comunque connessi ad ogni ipotesi di disciplina legislativa delle libere forme associative, ritengono infatti che oggi debba essere concretamente affermata, anzitutto con un'adeguata legislazione di sostegno, la «pari dignità» delle formazioni sociali di cui i cittadini e le cittadine dispongono per partecipare «all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Del resto solo valorizzando la «politicalità» di queste molteplici esperienze, la democrazia moderna potrà rispondere adeguatamente alla domanda cruciale, che riguarda il suo stesso avvenire, della possibilità di rappresentare adeguatamente nella sfera politico-istituzionale la straordinaria poliedricità dei «nuovi cittadini», al tempo stesso portatori di consapevoli identità politiche, di classe, di genere, di età, così come di istanze parziali o particolari o di grandi valori collettivi, legati addirittura alla sopravvivenza del genere umano o della biosfera.

Per la verità, già nelle precedenti legislature la sinistra tentò di porre rimedio alla vergogna che vede l'Italia all'ultimo posto

tra i Paesi europei per l'attenzione ai nuovi fermenti dell'associazionismo culturale, civile e sociale: il sasso fu gettato con il progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Bassanini, nella IX legislatura (atto Camera n. 2970), riproposto nella passata legislatura (atto Camera n. 36). Le risposte furono però largamente insoddisfacenti: si preferì continuare sulla strada della legislazione frammentata o di settore (sia pure con l'importante legge per il volontariato, o, prima ancora, con il riconoscimento del ruolo prezioso dell'associazionismo ambientalista, nell'ambito della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente); si cercò di scaricare ogni problema sulle sole amministrazioni locali, affidando loro compiti di sostegno all'associazionismo con l'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; si affrontò l'*iter* legislativo della «proposta Bassanini» con tale cautela che, nonostante la modestia del testo al fine varato dalla commissione affari costituzionali della Camera, nulla riuscì a giungere davvero in porto.

Nonostante il bilancio negativo di queste esperienze, siamo peraltro convinti che, nel nuovo clima che si è determinato in Parlamento e nel Paese, ci siano oggi le condizioni per approvare rapidamente una buona legge.

Da questa premessa discende la proposta di disciplinare l'impegno dello Stato in favore delle associazioni in modo fedelmente simmetrico a quanto è già stato suggerito per i partiti politici e per gli istituti di democrazia diretta (atto Senato n. 607). Come per i partiti, si propone infatti:

a) di prevedere che lo Stato possa erogare alle associazioni contributi annuali fino all'importo corrispondente al 4 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) di ripartire i contributi pubblici tra le associazioni in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi;

c) di superare peraltro l'inaccettabile logica del sistema oggi in vigore per il sostegno pubblico alle Chiese, secondo cui le opzioni espresse anche da una minoranza di contribuenti valgono a determinare la destinazione dell'intero stanziamento: alle associazioni (così come ai partiti) dovranno essere destinati solo gli stanziamenti corrispondenti alle scelte effettivamente compiute dai cittadini;

d) di assicurare alle associazioni le medesime agevolazioni tariffarie e fiscali previste per i partiti, nonché le agevolazioni per lo svolgimento di feste, manifestazioni o spettacoli di autofinanziamento, o per l'accesso a sedi in locali dell'amministrazione finanziaria;

e) di favorire l'autofinanziamento, assicurando una parziale deducibilità dei contributi delle persone fisiche ai fini dell'IRPEF.

Naturalmente per le associazioni si pone un problema peculiare di accertamento delle condizioni minime per l'accesso ai benefici proposti dalla legge. Si propone a tal fine di predisporre un albo delle associazioni ammesse a godere dei contributi pubblici e delle altre agevolazioni; i requisiti soggettivi e le procedure per l'iscrizione nell'albo sono in larga misura ripresi dal testo già approvato dalla commissione affari costituzionali della Camera nella passata

legislatura. Costituiscono piuttosto delle novità rilevanti l'istituzione di una consulta nazionale delle associazioni (come sede e strumento provvisorio per assicurare loro una qualche forma di rappresentanza), e la decisione di «ancorare» la disciplina del sostegno dell'associazionismo presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), piuttosto che presso il Ministero dell'interno. Tale decisione ci sembra coerente con il ruolo che il CNEL è andato gradatamente assumendo negli ultimi anni, come punto di riferimento per ogni nuova forma di «rappresentanza sociale», ed indica evidentemente una prospettiva di riforma dello stesso CNEL, che potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito dell'organico disegno di rinnovamento delle istituzioni che impegna in questi mesi il Parlamento.

Del resto, il quadro coordinato dei due disegni di legge proposti dai senatori del PDS offre già, a nostro avviso, un indirizzo radicalmente innovativo di «riforma della politica». Il nostro paese, in un passaggio storico tanto difficile, e persino drammatico per l'intera Europa, ha il dovere e la necessità di promuovere e stimolare la «cittadinanza attiva», il protagonismo dei cittadini, la partecipazione consapevole di uomini e donne ai problemi e ai destini della collettività. Per far questo è necessario comprendere e valorizzare tutte le forme attraverso cui si esprime una nuova «voglia di politica», per costruire insieme una democrazia più ricca, più pluralista, e per questo più forte.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 3 e 18 della Costituzione, la Repubblica sostiene e valorizza il diritto dei cittadini e delle cittadine di partecipare alla vita politica, economica, sociale e culturale del Paese attraverso libere forme associative.

2. La legge assicura alle associazioni, in condizioni di parità e in relazione al consenso liberamente accordato loro dai cittadini, contributi ed agevolazioni per lo sviluppo delle proprie attività statutarie.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai partiti politici, alle associazioni o fondazioni costituite dai partiti politici, alle organizzazioni sindacali ed agli ordini, consigli ed associazioni professionali.

Art. 2.

(Albo delle associazioni)

1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un albo delle associazioni che intendano beneficiare dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. L'iscrizione nell'albo è disposta dal presidente del CNEL, sentito il Comitato di presidenza, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei rappresentanti dell'associazione, a condizione che:

a) l'associazione persegua, in base allo statuto, una o più delle finalità indicate nell'articolo 1 della legge;

b) l'associazione non abbia fine di lucro;

c) l'associazione svolga effettiva attività almeno da tre anni;

d) lo statuto dell'associazione assicuri la partecipazione democratica dei soci o degli aderenti alla vita sociale e alla formazione dei propri organi.

3. Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati lo statuto dell'associazione e l'elenco aggiornato dei titolari di cariche sociali, nonché una relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio e copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio approvati dagli organi statutari.

4. Le decisioni relative alla iscrizione, o al rifiuto di iscrizione delle associazioni nell'albo sono notificate all'associazione e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di cui al comma 1.

5. Avverso il rifiuto di iscrizione nell'albo l'associazione può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

6. In sede di prima compilazione dell'albo, il termine previsto dai commi 1 e 3 è fissato in centottanta giorni.

Art. 3.

(Variazioni dell'albo)

1. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 trasmettono al Comitato di presidenza del CNEL, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, copia del bilancio consuntivo del medesimo anno e del bilancio di previsione per l'anno successivo, approvati secondo le disposizioni dello statuto.

2. Il presidente del CNEL, sentito il Comitato di presidenza, dispone la cancellazione dall'albo delle associazioni che abbiano perso i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e degli articoli 9 e 10, ovvero non svolgano più attività da oltre un anno.

3. Le decisioni relative alla cancellazione delle associazioni nell'albo sono notificate all'associazione e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* entro termine di sessanta giorni.

4. Avverso la decisione di cancellazione dall'albo l'associazione può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'albo delle associazioni è sottoposto a verifica triennale dal presidente del CNEL.

Art. 4.

(Consulta delle associazioni)

1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è costituita la consulta delle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2.

2. La consulta è composta da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte.

3. La prima convocazione della consulta è disposta dal presidente del CNEL. La consulta approva quindi un proprio regolamento interno che ne disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento.

4. La consulta esprime pareri e proposte sull'attuazione della presente legge, e di ogni altra legge dello Stato che disponga agevolazioni o sussidi di qualsiasi genere a favore delle associazioni, ed è sentita dal presidente del CNEL per le decisioni relative all'attuazione della presente legge.

5. I pareri della consulta sono trasmessi al Comitato di presidenza del CNEL ed alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

(Contributi dello Stato alle associazioni)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1994, una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata alle attività delle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2.

2. La somma è ripartita tra le associazioni in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in apposito modulo allegato alla dichiarazione annuale dei redditi. Le quote corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti sono portate in economia di bilancio.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali delle associazioni, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

5. I contributi disposti a favore delle associazioni a norma del presente articolo non pregiudicano gli ulteriori contributi disposti da leggi speciali.

Art. 6.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 hanno diritto alla riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica, nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. La legge finanziaria determina annualmente lo stanziamento per le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, che sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste, alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.

3. Il presidente del CNEL, sentita la consulta delle associazioni, dispone il piano annuale di ripartizione delle agevolazioni tra le associazioni che ne abbiano diritto.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle cessioni di beni mobili ed immobili e alle prestazioni di servizi effettuate in favore delle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 è stabilita nella misura della aliquota minima in vigore.

Art. 8.

(Feste e spettacoli promossi dalle associazioni)

1. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli, dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dalle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, è ridotto nella misura del 50 per cento.

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente titolo e quelle di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento, dalle associazioni iscritte in apposito albo presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dalle associazioni medesime».

Art. 9.

(Sedi e locali per le attività delle associazioni)

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni locali, a norma del comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre dieci anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non

suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, alle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2. Gli immobili devono essere destinati a sedi, centrali o periferiche, delle associazioni. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite o stipulate per un canone annuo pari al canone previsto, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per un'abitazione di tipo popolare (A/4) della medesima superficie.

2. L'uso improprio di locali di cui al comma 1 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni, cui consegue la revoca della concessione o la rescissione del contratto e la cancellazione dell'associazione dall'albo di cui all'articolo 2.

3. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente al CNEL l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2.

Art. 10.

(Contributi delle persone fisiche)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi alle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 2. I contributi possono essere dedotti dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 50 per cento e fino all'importo massimo di un milione di lire nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le associazioni che hanno percepito contributi ai sensi del presente articolo debbono depositare presso la presidenza del CNEL l'elenco dei contributi di importo superiore a cinquecentomila lire. Il mancato deposito comporta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.

Art. 11.

(Oneri finanziari)

1. Alla copertura degli oneri finanziari della presente legge, previsti per l'esercizio

1993 in 30 miliardi di lire, si provvede a carico della proiezione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.